



Congedi parentali: 1° mese al 100% solo entro il 3° anno?

Ci chiedono i nostri iscritti se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetta solo qualora il congedo parentale venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l'ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato.

Si ritiene che la risposta sia rinvenibile nell'art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, il quale dispone che *"nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagate, pericolose o dannose per la salute"*.

In altri termini il CCNL/2007 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma anziché quella generale. Si ritiene pertanto che i docenti che fruiscano del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del bambino abbiano diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.

Vero è che in data 20 dicembre 2007 il MPI ha emanato la **nota prot. n. 24109** nella quale, su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle istituzioni scolastiche da alcune ragionerie provinciali, avrebbe chiarito che la retribuzione intera spetta solo se il 1° mese di congedo parentale venga fruito entro il 3° anno di età del bambino.

Si reputa tuttavia la detta nota un mero **atto unilaterale** privo di incidenza su un dato contrattuale, l'art. 12, comma 4, di per sé chiaro.

La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ha determinato infatti la decadenza del potere autoritativo dell'amministrazione in materia di rapporto di lavoro.

E' di tutta evidenza, pertanto, che la nota ministeriale denoti un comportamento, quello del MPI, inaccettabile, in quanto contrasta con le norme contrattuali, mette in discussione l'autonomia contrattuale e negoziale delle parti, disconosce il ruolo del Governo che ha autorizzato la sottoscrizione del nuovo CCNL, e degli stessi organismi di controllo che pure hanno registrato il Contratto.

Ricordando al MPI che **le interpretazioni possono essere "esternate" solamente dalle parti contraenti (ARAN e OO.SS)**, si garantisce ai nostri iscritti che eventuali ricorsi contro decisioni delle istituzioni scolastiche "puntigliosamente" pedissequa delle recenti disposizioni ministeriali vedranno il pieno sostegno della Gilda degli Insegnanti di Foggia che chiederà ai giudici il ripristino del diritto violato.

Foggia, 28 dicembre 2007

Prof. Gina Spadaccino
Vice coordinatore provinciale

CONGEDO PARENTALE

- Art. 12, commi 4, 6, 7 e 8, CCNL 2007/2009
- Artt. 32, 34 e 35 del T.U. ex D.Lgs n. 151/2001

MADRE

PADRE

Diritto individuale da fruire nei primi *otto anni* di vita del bambino (compreso il giorno dell'8° compleanno).

Trascorso il periodo di congedo di maternità, massimo *sei mesi* continuativi o frazionati.

Qualora vi sia un solo genitore, periodo continuativo o frazionato non superiore a *dieci mesi*.

Periodo continuativo o frazionato non superiore a *sei mesi*.

Limite individuale: *quattro mesi*.

Limite complessivo massimo per entrambi i genitori: *dieci mesi*.

Nel caso fruisca di un periodo non inferiore a *tre mesi*.

Limite complessivo massimo per entrambi i genitori: *undici mesi*.

Limite individuale: *sette mesi*.

Trattamento economico

Validità servizio

Fino all' *ottavo anno* di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi: per i primi trenta giorni retribuzione intera per ciascun anno scolastico ricadente, per il restante periodo 30%.

A tutti gli effetti, con esclusione delle ferie e della 13[^] mensilità per il periodo eccedente i trenta giorni retribuiti per intero.